**SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO**

**COPIA** DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DETERMINAZIONE NUMERO 22 DEL 13-06-2017**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO:** | **CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER FRONTEGGIARE L' EMERGENZA TERREMOTO ALL'ING. FILIPPO TULLIO CASARI.** |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

premesso

* che l’articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 e smi:

- al comma 3 bis prevede che, nelle more dell’espletamento delle procedure di assunzione a tempo determinato e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività di progettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’attività di direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso decreto possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili;

- al comma 3 ter stabilisce che:

* i contratti previsti dal comma 3 bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche;
* il compenso dovuto agli esperti non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali;
* Dato atto che come indicato dalla Giunta Regione Marche con nota del 05.06.2017 prot.- n. 0525127 avente ad oggetto: “assunzione unità di personale” con la quale si autorizza codesto Ente ad assumere n. 3 unità di personale in aggiunta alle 2 esistenti questo Ente ha disposto di utilizzare una unità affidando un incarico di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31.12.2017 non prorogabile

Considerato che l’ing. Filippo Tullio Casari iscritto all’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) da giugno 2009 e volontario di Protezione civile e specialista gestione emergenze, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto per direzione cantieri e aree operative civili e militari; coordinatore sicurezza cantieri edili, stradali e industriali, consulente tecnico presso enti pubblici; gestione risorse umane e logistiche con varie esperienze indicate nell’allegato curriculum vitae;

che il medesimo ingegnere, in possesso dei requisiti richiesti, si è reso disponibile a fornire la collaborazione utile al fine del raggiungimento dell’oggetto del presente contratto;

che l’incarico individuale di natura coordinata e continuativa consiste nella realizzazione di specifiche attività afferenti le seguenti specifiche mansioni:

Supporto e consulenza tecnica al Sindaco

Supporto ufficio tecnico comunale

Visione e analisi dei progetti, inerenti emergenza sisma 2016, che interesseranno gli stabili siti nel territorio comunale

Controllo e verifica che le maestranze dei singoli cantieri operino seguendo le vigenti normative in materia di sicurezza

Collaborazione per la realizzazione del piano regolatore generale del comune

Redazione progetto cantiere autocostruzione S.A.E finanziate dalle donazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 comma 3 lett. d) che attribuisce ai Dirigenti i compiti relativi alla stipulazione dei contratti ed all'emanazione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti che vengono di seguito integralmente riportati:

* di affidare all’Ing. Filippo Tullio Casari nato a Vicenza (VI) il 5 settembre 1979 e residente a Vicenzo (VI) in Contra’ Porti n. 4 - C.F. CSRFPP79P05L840B, l’incarico di collaborazione coordinato per le motivazioni sopra enunciate;
* di dare atto che l’Ing. Filippo Tullio Casari ha dimostrato di possedere le competenze necessarie a

ricoprire l'incarico come si evince dall’allegato curriculum vitae;

* di dare atto che il relativo contratto sarà perfezionato previa sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato che approvato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
* di dare atto che la spesa Euro 12.000,00 viene impegnata al cap. 1193 – 1194 – 1195 del bilancio 2017/2019;
* di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 3, comma 54 della L. n. 244/07 e sarà tra smesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 23/12/2005 n. 266 come interpretato dalla Corte dei Conti –Sezione Regionale di controllo delle Marche;
* di dare atto che l’ing. Casari ha reso la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 sulle cause di inconferibilità/incompatibilità;
* di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2017;
* di dare inoltre atto che del conferimento di incarico in oggetto verrà data comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;
* di dare altresì atto che la presente determinazione, unitamente al curriculum vitae dell'incaricato, sarà pubblicata sul sito web comunale, successivamente all'intervenuta esecutività ed anteriormente alla prima liquidazione del compenso spettante all'incaricato, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/19 96 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità stabilite con circolare della Direzione operativa, prot. Speciale 19 in data 29/2/2008;
* di autorizzare inoltre l’ufficio ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento, entro il limite approvato , sulla base delle ricevute mensili che il collaboratore emetterà;
* di autorizzare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Il giorno ……………..del mese di …………….. dell’anno duemiladiciasette presso la sede comunale, in via Loreto n. 10/A – 62035 Bolognola,

**tra**

il Comune di Bolognola (MC) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gentili Cristina nata a Macerata il 2 marzo 1976, C. F. GNTCST76C42E783S domiciliata per la carica presso la indicata sede del comune di Bolognola PARTITA IVA 00347620437 E C.F. 81000910430 di seguito per brevità denominata “committente”;

**e**

l’Ing. Filippo Tullio Casari nato a Vicenza (VI) il 5 settembre 1979 e residente a Vicenzo (VI) in Contra’ Porti n. 4 - C.F. CSRFPP79P05L840B, di seguito denominato “collaboratore” iscritto nell’elenco speciale dei professionisti Presidenza Consiglio dei Ministri dal ………………..,

premesso

che l’articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 e smi:

- al comma 3 bis prevede che, nelle more dell’espletamento delle procedure di assunzione a tempo determinato e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività di progettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’attività di direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso decreto possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili;

- al comma 3 ter stabilisce che:

* i contratti previsti dal comma 3 bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche;
* il compenso dovuto agli esperti non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali;
* Dato atto che come indicato dalla Giunta Regione Marche con nota del 05.06.2017 prot.- n. 0525127 avente ad oggetto: “assunzione unità di personale” con la quale si autorizza codesto Ente ad assumere n. 3 unità di personale in aggiunta alle 2 esistenti questo Ente ha disposto di utilizzare una unità affidando l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31.12.2017 non prorogabile
* che con determina dirigenziale n. 22 rg 48 DEL 13/06/2017 è stata assunta la determinazione di conferire l’incarico di collaborazione All’Ing. Filippo Tullio Casari;
* che il medesimo ingegnere, in possesso dei requisiti richiesti, si è reso disponibile a fornire la collaborazione utile al fine del raggiungimento dell’oggetto del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

(conferimento dell’incarico)

Il Comune di Bolognola, conferisce, all’Ing. Filippo Tullio Casari , che accetta, l’incarico individuale di natura coordinata e continuativa per la realizzazione di specifiche attività afferenti le seguenti mansioni:

Supporto e consulenza tecnica al Sindaco

Supporto ufficio tecnico comunale

Visione e analisi dei progetti, inerenti emergenza sisma 2016, che interesseranno gli stabili siti nel territorio comunale

Controllo e verifica che le maestranze dei singoli cantieri operino seguendo le vigenti normative in materia di sicurezza

Collaborazione per la realizzazione del piano regolatore generale del comune

Redazione progetto cantiere autocostruzione S.A.E finanziate dalle donazioni;

art. 2

(rapporto di collaborazione e modalità di espletamento)

Il rapporto costituito tra il Comune di Bolognola e l’ing. Casari per effetto della presente convenzione è regolato dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001; rimane esclusa qualsiasi interpretazione delle condizioni o pattuizioni comunque connesse con detto incarico che, in qualsiasi modo, si riconduca a prestazioni con rapporto di pubblico impiego essendo l’incarico vincolato unicamente all’obbligo delle prestazioni senza vincolo di subordinazione gerarchica.

La prestazione lavorativa dedotta all’art. 1 è svolta in autonomia dal collaboratore sulla base delle direttive tecnico-funzionali impartite dal Responsabile del Servizio tecnico Sisma Cristina Gentili.

art. 3

(durata del rapporto e compenso)

L’incarico di collaborazione decorre dal 14 giugno 2017 e ha durata fino al 31 dicembre 2017, non è rinnovabile.

La decorrenza del 14 giugno 2017 è subordinata alla contestuale pubblicazione sul sito web del Comune di Bolognola dell’incarico.

Il compenso lordo annuo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 21.166,71 =, il corrispettivo è stato determinato ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 3 ter, del decreto legge n. 189/2016 e smi. (rapportato alla categoria D1 contratto enti locali).

Spettano inoltre rimborsi di spese per trasferte, se autorizzate dal dirigente del settore tecnico, previa presentazione da parte del collaboratore della documentazione giustificativa entro il termine di cinque giorni dalla trasferta da riconoscersi secondo le disposizioni vigenti per il personale comunale.

Il compenso saràerogato con cadenza mensile posticipata, previa verifica, da parte di responsabile del servizio tecnico dell’esatto adempimento delle attività dedotte all’art. 1.

All’atto della percezione del compenso, verrà emesso idoneo documento in regola con le normative fiscali e contributive previste per il lavoro autonomo prestato in forma coordinata e continuativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Nel corso della durata del rapporto il collaboratore ha diritto per due settimane a non essere vincolato ad alcuna prestazione, così da garantire il riposo e il recupero psico-fisico retribuito del collaboratore.

art. 4

(verifica dell’attività, obblighi e riservatezza delle informazioni)

Al Responsabile del Servizio tecnico compete la verifica dello svolgimento dell’attività di collaborazione ed in particolare l’attestazione della correttezza e della rispondenza del lavoro svolto con le prestazioni richieste all’art. 1. In caso di impossibilità temporanea da parte del collaboratore ad eseguire la prestazione lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al committente entro il termine di 24 ore dal verificarsi della relativa causa, al fine di permettere al committente di intervenire con soluzioni alternative.

Il collaboratore svolgerà l’incarico concordato sotto la propria responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per fatto alla stessa imputabile.

Il collaboratore, venendo a conoscenza di informazioni, anche di natura riservata, di pertinenza dell’amministrazione committente, si impegna a non divulgarle sia nel corso che alla cessazione del rapporto.

art. 5

(inadempimenti e penali)

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni previste dal presente contratto il Comune di Bolognola ha facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere da formularsi per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., entro i quindici giorni successivi.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi dell’art. 1454, 3° comma, del codice civile.

Rimane impregiudicato il diritto del Comune di Bolognola al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del collaboratore.

art. 6

(risoluzione anticipata)

E’ in facoltà di entrambe le parti risolvere anticipatamente il contratto rispetto la scadenza pattuita all’art. 3, 1° periodo, con un preavviso da rendersi per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, a titolo di risarcimento, è riconosciuta all’altra parte, una somma pari al compenso spettante per il medesimo periodo.

art. 7

(malattia e infortunio)

La malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte del committente. Nelle ipotesi di malattia con ricovero ospedaliero ed infortunio il collaboratore maturerà il diritto al compenso nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia di tutela previdenziale ed assicurativa, dietro sua presentazione di specifica ed idonea documentazione agli istituti competenti all’erogazione della prestazione (INPS gestione separata/o altra cassa di previdenza – INAIL).

La sospensione del rapporto nelle cause indicate al primo periodo non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue comunque alla scadenza.

E’ in facoltà del committente la possibilità di recedere dal contratto se la sospensione del rapporto, nelle ipotesi di malattia ed infortunio, si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita.

Se il committente intende avvalersi della facoltà di cui al periodo che precede deve dichiararlo al collaboratore per iscritto, a mezzo raccomandata a.r. In tal caso la risoluzione del rapporto opera ai sensi dell’art. 1456 del codice civile a decorrere dal ricevimento della dichiarazione da parte del collaboratore.

art. 8

(tutela in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)

Nei confronti del collaboratore sono state adottate tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

art. 9

(studi ed applicazioni)

Il collaboratore si impegna a mantenere segreti eventuali studi e le applicazioni fatte nell’ambito dell’incarico affidatogli, studi ed applicazioni che, mediante il corrispettivo di cui all’art. 5 del presente contratto si intenderanno acquisiti dal Comune di Bolognola ed allo stesso appartenere in via esclusiva con possibilità di sfruttarli e/o cederli.

art. 10

(restituzione documenti)

In ogni caso di cessazione del rapporto di collaborazione il collaboratore sarà tenuto a restituire senza indugi i documenti affidatigli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell’incarico.

art. 11

(divieto di concorrenza)

Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del committente medesimo.

art. 12

(norma di rinvio)

Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo, alle normative fiscali e/o previdenziali che dovessero succedere o subire modifiche nel corso della durata del contratto.

art. 13

(tutela dei dati personali)

L’Ing. Filippo Tullio Casari dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (T.U. in materia di privacy), unitamente a copia degli artt. da 7 a 10 del d. lgs. medesimo ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

art. 14

(bollo e registrazione)

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del presente atto in caso d’uso, sono a carico del collaboratore.

art. 15

(controversie)

Per ogni controversia il Foro competente è in via esclusiva quello di ………………………….

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Bolognola Il collaboratore

Il responsabile del Settore tecnico

Cristina Gentili ing. Filippo Tullio Casari

Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiarano di accettare esplicitamente tutte le pattuizioni di cui agli artt. 2, 5, 6, 7 e 15 del presente contratto.

per il Comune di Bolognola Il collaboratore

Il responsabile del Settore tecnico

Cristina Gentili ing. Filippo Tullio Casari

|  |
| --- |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| Gentili Cristina |

**Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.

Bolognola, 13-06-2017

|  |
| --- |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| *F.to Gentili Cristina* |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.bolognola.mc.it](http://www.comune.bolognola.mc.it)) 05-08-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

.

|  |  |
| --- | --- |
|  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  *F.to Gentili Cristina* |
|  |  |

========================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, 13-06-2017.

|  |
| --- |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| Gentili Cristina |

======================================================================